SENT. 48/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente

Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere

Dott.ssa Lucia d'AMBROSIO Consigliere relatore

Dott. Roberto RIZZI Consigliere

Dott. Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere

SENTENZA

Nel giudizio d'appello, in materia di pensioni, iscritto al **n. 60596** del registro di segreteria, promosso dal **Ministero della Cultura** (C.F. 93075250758), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso, *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587; PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici *ex lege* domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

il Sig.OMISSIS , nato a OMISSIS il OMISSIS (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Milo (c.f. MLIGLI68S56L424W- giulia.milo@avvocatitriestepec.it) presso il cui studio in Roma, via Giovannipoli n. 148, è domiciliato;

avverso

la sentenza n. 788/2022 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale

per il Lazio, depositata in data 23 novembre 2022, notificata in data 14 dicembre 2022.

Uditi, nell'udienza del 20 gennaio 2026, svolta con l'assistenza del dott. Luca Fruscione, il relatore cons. Lucia d'Ambrosio, l'avv. Edoardo Morena, per il Ministero della cultura, e l'avv. Giulia Milo, per OMISSIS.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con sentenza n. 788/2022, depositata in data 23 novembre 2022, notificata in data 14 dicembre 2022, la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio - dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti - accoglieva il ricorso proposto da **OMISSIS** al fine di accertare e dichiararne il diritto al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 1092/1973, con conseguente maggiorazione del servizio prestato per i periodi in cui era stato adibito a lavorazioni insalubri, nei termini documentati in atti dall'Amministrazione, con compensazione delle spese.

1.Il ricorrente in primo grado, dipendente del Ministero per i beni e le attività culturali (MIBACT), presso l'Archivio di Stato di Trieste, chiedeva l'annullamento del decreto n. 160 del 17 settembre 2019 del Direttore del MIBACT– Segretariato regionale – Friuli-Venezia Giulia, che aveva temporaneamente sospeso il precedente decreto n. 51 del 1° aprile 2019, emesso dal medesimo organo, con il quale era stata accertata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 25 del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1092 ai fini del riconoscimento, ai fini pensionistici, della maggiorazione di un quarto del servizio prestato, sulla base del quale, avendo maturato i requisiti previsti dall'art. 15, commi 1, 2 e 3 del d. l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, poter accedere al pensionamento anticipato.

1. Avverso la decisione di prima istanza il **Ministero della Cultura** proponeva appello, notificato in data 13 febbraio 2023 e depositato in data 23 febbraio 2023, per *error in iudicando*, eccependo l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso per mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento del beneficio *ex* art. 25 d.P.R. n. 1092/1973 e del conseguente diritto al pensionamento anticipato, e difetto di allegazione *ex* art. 2697 c.c. con riguardo al presupposto oggettivo, impugnando il capo di sentenza nel quale il Giudice di prime cure ha evidenziato la sussistenza del requisito soggettivo della qualifica di "*operario*", desumendola dalla procedura di equiparazione tra profili professionali dell'allora Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché la riconoscibilità del requisito oggettivo sul duplice presupposto dello svolgimento della mansione di fotografo e del successivo riconoscimento da parte dell'Amministrazione nel decreto direttoriale n. 51/2019.

Evidenziava che il riconoscimento del beneficio previsto dall'articolo 25 d.P.R. n. 1092/1973 può avvenire solo in presenza della richiamata e duplice condizione, soggettiva e oggettiva. Sotto il profilo soggettivo, è necessario lo svolgimento di un'attività lavorativa assimilabile, in concreto, a quella della ex qualifica operaia; sotto il profilo oggettivo,

deve sussistere un'assimilazione dell'attività lavorativa svolta ai lavori insalubri previsti dall'allegato 1 al decreto luogotenenziale n. 1100 del 1° maggio 1919. Sosteneva che, nel caso all'esame, il mancato riconoscimento dei benefici di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 1092/1973 poggia su entrambi i requisitivi soggettivi e oggettivi.

Per quanto riguarda il requisito soggettivo, sosteneva che la qualità di operatore/assistente tecnico e lo svolgimento di mansioni di fotografo, in ogni caso non consentirebbero l'assimilazione alla qualifica operaia o ex operaia, nei cui esclusivi confronti è applicabile il beneficio oggetto del ricorso. Richiamava la pronuncia della Corte dei conti, Sezione III appello, 21 settembre 2020, n. 150, secondo la quale "*il termine "addetti", utilizzato dal legislatore per delimitare il perimetro dei soggetti legittimati ad usufruire del beneficio di legge all'esame, impone una rigorosa indagine al fine di verificare se l'attribuzione della specifica tutela delineata dalla norma sia assicurata ai soli dipendenti effettivamente adibiti/impegnati a particolari tipologie di lavorazioni*". Sosteneva che non appare dimostrata la riconduzione delle mansioni del sig. OMISSIS nella qualifica *ex* operaia, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 312/1980, con la nuova classificazione unitaria basata sulle qualifiche funzionali, tale norma può ritenersi applicabile solo ove venga dimostrato, sulla base dei profili e dei contenuti professionali, lo svolgimento di mansioni riconducibili a quelle proprie della qualifica ex operaria. Affermava che il sig. OMISSIS non ha dato prova del possesso del requisito soggettivo e non ha offerto elementi utili a verificare se e in quale misura l'attività svolta sia assimilabile a

quella di una qualifica ex operaia.

Per quanto concerne il requisito oggettivo, evidenziava che il sig. OMISSIS ha mancato di fornire un adeguato apporto probatorio a giustificazione della propria pretesa, in quanto i lavori insalubri che, ai sensi dell'articolo 25 del d.P.R. n. 1092/1973, danno diritto all'aumento del servizio, in mancanza dell'apposito decreto del Presidente della Repubblica, devono ritenersi, in forza del rinvio contenuto nella norma al decreto luogotenenziale 1° maggio 1919 n. 1100, esclusivamente quelli elencati dall'allegato 1 al suddetto decreto, il quale individua, in modo tassativo, talune specifiche lavorazioni, tra le quali non è ricompresa quella svolta dal ricorrente. Per l'attribuzione del beneficio di cui all'art. 25 succitato è inoltre richiesta l'effettiva adibizione istituzionale del dipendente ai lavori insalubri, che deve essere documentata dai responsabili dei plessi amministrativi.

Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza appellata, il rigetto del ricorso del sig. OMISSIS.

2. Con memoria depositata in data 30 dicembre 2025 il sig. OMISSIS eccepiva l'inammissibilità del ricorso in appello per mancata espressa censura dell'intera motivazione della sentenza appellata; in particolare, non viene in alcun modo censurata la statuizione secondo la quale la VI qualifica funzionale, con il profilo professionale di Assistente tecnico, rivestita dal ricorrente "*corrisponde alla qualifica di operaio in base alle equiparazioni tra profili professionali dell'allora Ministero per i beni culturali e ambientali, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 1988*". Sottolineava che nella sentenza si afferma, a proposito del

requisito oggettivo: "*Ebbene, dagli atti risulta che il ricorrente abbia effettivamente svolto le mansioni di operatore-fotografo, addetto al gabinetto fotografico, con mansioni che hanno richiesto l'impiego, in via diretta e continua, per bagni di sviluppo, arresto e fissaggio, di alcune sostanze nocive di cui al citato decreto luogotenenziale (in particolare, acido solforico), attività in ogni caso riconducibile alla "preparazione ed esecuzione di analisi chimiche" di cui al punto n. 5 dell'allegato 1 al citato decreto n. 1100/1919*".

Inoltre, nella sentenza si evidenzia che nelle premesse del decreto direttoriale n. 160/2019 si riconosce che "*il sig. OMISSIS nello svolgimento delle sue mansioni di operatore tecnico di laboratorio ha effettivamente utilizzato in modo diretto e continuativo sostanze nocive la cui esposizione dà diritto al riconoscimento di benefici ai fini pensionistici*".

Evidenziava che questi aspetti relativi alla sussistenza di prova documentale sull'effettivo uso di sostanze nocive riconducibili al punto n. 5 dell'allegato 1 al citato decreto n. 1100/1919, ed al fatto che l'uso è stato espressamente riconosciuto dall'amministrazione appellante, non vengono in alcun modo criticati e/o confutati nell'atto di appello, affermando che detta circostanza renderebbe radicalmente inammissibile l'appello in quanto non investe aspetti dirimenti della motivazione della sentenza.

Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità del ricorso in appello per violazione dell'art. 170, comma 1, del d. lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (codice della giustizia contabile), che limita l'appello in materia pensionistica ai soli motivi di diritto, ritenendo documentalmente provato il fatto che abbia utilizzato nella propria attività lavorativa con continuità sostanze

nocive di cui al decreto n. 1100/1919 e che la VI qualifica funzionale con il profilo professionale di Assistente tecnico (188) rivestita "*corrisponde alla qualifica di operaio in base alle equiparazioni tra profili professionali dell'allora Ministero per i beni culturali e ambientali, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 1988*". Evidenziava che si tratta di due profili attinenti alla ricostruzione fattuale della vicenda che non solo non risultano espressamente criticati, ma neppure avrebbero potuto esserlo perché i motivi di appello possono vertere solo su motivi di diritto.

Eccepiva, inoltre, l'infondatezza del motivo di appello sollevato, che verte sulla dichiarata mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento del beneficio *ex* articolo 25 d.P.R. n. 1092/1973, evidenziando un preteso difetto di allegazione *ex* art. 2697 c.c., sostenendo che si limita a riproporre le difese formulate in primo grado ed ignora completamente le statuizioni dirimenti contenute nella sentenza di primo grado. Sottolineava che il presupposto oggettivo dell'istanza è stato allegato nel ricorso e provato documentalmente tramite provvedimenti della stessa amministrazione che hanno dato atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per l'attribuzione del beneficio. Tale attestazione datoriale, emessa sotto la piena responsabilità dell'organo dichiarante, costituisce riconoscimento inequivoco della fondatezza della pretesa sotto il profilo oggettivo. Riproponeva, infine, i motivi assorbiti in primo grado, ovvero attribuibilità del beneficio a prescindere dal possesso della qualifica di operaio, spettanza del diritto al beneficio di

cui all'art. 25 del d.P.R. n. 1092/1973 per il solo fatto di aver svolto lavorazioni "*insalubri*", e irretrattabilità del riconoscimento operato con il decreto n. 51/2019.

Conclusivamente chiedeva che il ricorso in appello venisse dichiarato inammissibile, improcedibile e comunque infondato nel merito, con conseguente conferma della sentenza appellata. Con vittoria di spese legali e di giudizio.

3. All'udienza del 20 gennaio 2026 l'avv. Morena, nel riportarsi all'appello, ricordava di aver prospettato in atti una lettura restrittiva dell'art. 25 del d.P.R. n. 1092/1973, coerentemente con la sua natura di norma speciale, come confermato dalla giurisprudenza di questa Corte, ed insisteva per l'accoglimento. L'avv. Milo, nel riportarsi alla memoria, ricordava che il beneficio, inizialmente riconosciuto dal Ministero della cultura, che aveva espressamente ammesso lo svolgimento da parte del sig OMISSIS di attività in condizioni insalubri, è stato poi sospeso dallo stesso Ministero, che ha dubitato della qualifica di "operaio" in capo al richiedente e la sentenza ha riconosciuto tale qualifica con statuizione non impugnata, insistendo per il rigetto dell'appello.

Al termine della discussione il Collegio assumeva la causa in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. Con ricorso al giudice monocratico delle pensioni, il ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 1092/1973, con conseguente maggiorazione del

servizio prestato per i periodi di adibizione a lavorazioni insalubri.

2. Ai sensi della predetta norma, "*Il servizio prestato dagli operai addetti a lavori insalubri o ai polverifici è aumentato di un quarto. … I lavori insalubri sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro. Sino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, sono considerati lavori insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 1100.*" Ai sensi dell'art. 1 del citato decreto luogotenenziale "*sono considerati quali lavori insalubri i seguenti: … 5. Preparazione ed esecuzione di analisi chimiche …*" e, nel caso all'esame, si fa riferimento a dette lavorazioni, in quanto il ricorrente in primo grado, in qualità di fotografo, era stato a contatto con tiosolfato di ammonio, bisolfito di ammonio, idrochinone, acido acetico, acido solforico, bicromato di sodio e acido solfammico, sostanze nocive normalmente usate proprio per la "*Preparazione ed esecuzione di analisi chimiche*".

3. In applicazione del principio della "*ragione più liquida*", che consente, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, di discostarsi dall'ordine giuridico delle questioni da trattare secondo il sistema delineato, per questo plesso giudiziario, dall'art. 101, n. 2, c.g.c. (che riproduce l'art. 276, comma 2, c.p.c.), trattandosi di ordine comunque rimesso al prudente apprezzamento del giudice (*ex multis*, Cass. n. 9936/2014, n.12002/2014, n. 11458/2018), con conseguente decisione della causa in base alla questione di più agevole soluzione e senza che sia, dunque, necessario esaminare altri profili di controversia (Corte dei conti, Sez. II app. n. 379/2023, n. 213/2023, n.

227/2022, n. 255/2020), il Collegio ritiene di esaminare preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello per violazione dell'art. 170, comma 1, c.g.c., sollevata dalla difesa del sig. OMISSIS, che limita l'appello in materia pensionistica ai soli motivi di diritto.

4. L'eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata.

L'art. 170, comma 1, c.g.c. prevede (in continuità con il previgente art. 1, comma 5, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, conv. con l. 14 gennaio 1994, n. 19) che "*Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni*".

Nel caso all'esame, il Ministero della Cultura, pur avendo formalmente proposto appello per *error in iudicando*, eccependo l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso per mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento del beneficio *ex* art. 25 d.P.R. n. 1092/1973 (nonché il difetto di allegazione *ex* art. 2697 c.c. con riguardo al presupposto oggettivo), ha impugnato il capo di sentenza nel quale il Giudice di prime cure ha evidenziato la sussistenza del requisito soggettivo della qualifica di "*operario*", desumendola dalla procedura di equiparazione tra profili professionali dell'allora Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché riconosciuto l'esistenza del requisito oggettivo, in ragione dello svolgimento della mansione di fotografo e del riconoscimento da parte dell'Amministrazione, nel decreto direttoriale n. 51/2019, della sussistenza dei presupposti

richiesti dall'art. 25 del d.P.R. n. 1092/1973 ai fini del riconoscimento, ai fini pensionistici, della maggiorazione di un quarto del servizio prestato.

Dall'esame del ricorso in appello emerge che non appare in contestazione l'interpretazione del quadro normativo di riferimento, risultando pacifico che, per il riconoscimento del beneficio previsto dall'articolo 25 d.P.R. n. 1092/1973, sotto il profilo soggettivo, è necessario lo svolgimento di un'attività lavorativa assimilabile, in concreto, a quella della ex qualifica operaia e sotto il profilo oggettivo, deve sussistere un'assimilazione dell'attività lavorativa svolta ai lavori insalubri previsti dal decreto luogotenenziale n. 1100 del 1919. Risulta, viceversa, che il Ministero appellante solleva censure esclusivamente in merito alla sussistenza in concreto dei presupposti per la concessione del beneficio *de quo*.

Ciò posto, non è dubitabile che le doglianze formulate dall'appellante mirino a sollecitare una rimeditazione delle valutazioni del giudice di prima istanza circa il fatto che il sig. OMISSIS abbia utilizzato nella propria attività lavorativa, con continuità, sostanze nocive di cui al decreto n. 1100/1919 e circa la circostanza che la VI qualifica funzionale, con il profilo professionale di Assistente tecnico (188) rivestita dal ricorrente "*corrisponde alla qualifica di operaio in base alle equiparazioni tra profili professionali dell'allora Ministero per i beni culturali e ambientali, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 1988*", questioni che costituiscono profili attinenti alla ricostruzione fattuale della vicenda e che, pertanto, non sono più scrutinabili in appello.

5. Per i suesposti motivi, ai sensi dell'art. 170 c.g.c., l'appello deve essere dichiarato inammissibile.

6. Ricorrono le ragioni di cui all'art. 31, comma 3, del codice della giustizia contabile, per disporre l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando, nei termini di cui motivazione

- dichiara inammissibile l'appello;
- compensa integralmente le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Lucia d'Ambrosio	**Daniela Acanfora**
f.to digitalmente	*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 12 MARZO 2026

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 12 MARZO 2026

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 12 MARZO 2026

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco